

Codice DB1413

D.D. 6 novembre 2009, n. 2496

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Autorizzazione idraulica n. 84/09 - Ditta Servizi Ecologici dell'Ossola srl - Lavori di manutenzione con asportazione materiale litoide dall'alveo del rio Arsa in Comune di Pieve Vergonte per il ripristino del regolare esercizio dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico "dell'Arsa".

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- A) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Servizi Ecologici dell'Ossola s.r.l. con sede in Via M. Massari, 23/B, 28886 Pieve Vergonte (VB), ad eseguire i lavori di manutenzione dell'opera di presa sul Rio Arsa relativa all'impianto idroelettrico "dell'Arsa" mediante l'asportazione di mc. 125,00 di materiale detritico eseguita dalla Ditta Serra S.n.c. di Serra Marco & C. corrente in Premosello Chiovena, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati allegati all'istanza che debitamente vistati da questo Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'autorizzazione ad asportare il materiale sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. n. 523/1904) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. – Direzione Generale delle Opere Pubbliche – sulle delimitazioni d'alveo dei corsi d'acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali. Questo Settore si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

2. la zona di estrazione indicata nei grafici allegati all'istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi, stabili ed inamovibili picchetti e pali di idonee dimensioni prima di iniziare gli scavi. Ove per qualsiasi motivo i picchetti e i pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti a cura e spese della Ditta che pratica l'estrazione.

3. gli scavi devono eseguirsi in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio acqueo verso riva: in ogni caso gli scavi debbono convogliare i deflussi al centro alveo. Gli scavi devono configurarsi nel pieno rispetto delle indicazioni di cui alle tavole grafiche allegate all'istanza per la presente autorizzazione;

4. E' assolutamente vietata l'estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione. Non è consentito interrompere o deviare il corso delle acque per formare accessi o facilitare l'estrazione. Sono vietati in modo assoluto depositi permanenti di materiale in alveo dell'inerte estratto. Eventuale materiale di scarto deve essere sistemato e spianato al fine di non costituire ostacolo al regolare deflusso delle acque;

5. durante l'esecuzione dei lavori, a tutela del patrimonio ittico, devono essere osservate le norme vigenti in materia di pesca e salvaguardia dell'inquinamento; l'estrazione del materiale litoide dovrà essere eseguita in modo tale da non immettere in alveo materiali in sospensione di qualsiasi natura. Eventuali recuperi ittici da effettuare dovranno essere concordati direttamente da chi effettua l'attività estrattiva con l'Ufficio Pesca dell'Assessorato Provinciale Caccia e Pesca almeno quindici giorni prima dell'intervento in alveo. Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta che pratica l'attività estrattiva ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all'Autorità di P.S., eventuali sospensioni dell'attività estrattiva dovranno in ogni caso essere tempestivamente comunicate a questo Ufficio;

6. L'autorizzazione è valida per l'estrazione del solo quantitativo assentito, qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario;

7. L'attività di cui al presente atto è soggetta a tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia idraulica. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui. Chi pratica l'attività estrattiva è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare alla Regione Piemonte o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è responsabile degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari in dipendenza dell'attività estrattiva;

8. il soggetto che pratica l'estrazione, dovrà all'atto dell'esecuzione, avere con se, l'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, l'autorizzazione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all'Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell'alveo e delle sponde a norma dell'art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio è autorizzata l'estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l'osservanza delle norme contenute nell'autorizzazione, a norma dell'art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).

9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

B) Di quantificare in euro 532,80= la somma dovuta a titolo di canone per oneri demaniali derivanti dall'estrazione di materiale

C) Di dare atto che la somma di cui al punto B è stata introitata sul capitolo 30555 del bilancio 2009 e che l'interessato ha provveduto al pagamento con bollettino in data 28 settembre 2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Direttore
Giovanni Ercole